

# **REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED** **AREE PUBBLICHE**

Approvato dal C.C. con atto n. 42 del 13.5.1994 e successive modifiche e integrazioni ( cc. n. 72 del 18.12.2003)

## **S O M M A R I O**

**ART.    *DESCRIZIONE***

### ***CAPO I - NORME GENERALI***

- 1    Oggetto del Regolamento
- 2    Gestione del servizio
- 3    Funzionario responsabile
- 4    Oggetto della tassa
- 5    Soggetti attivi e passivi
- 6    Classificazione del Comune
- 7    Suddivisione del territorio comunale
- 8    Criteri per la determinazione della tassa
- 9    Misurazione dell'area occupata - criteri

## **CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI**

- 10 Domanda di concessione
- 11 Importo minimo
- 12 Deposito cauzionale
- 13 Autorizzazione
- 14 Disciplinare
- 15 Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
- 16 Divieto di cessione delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione
- 17 Occupazioni d'urgenza
- 18 Rinnovo delle concessioni
- 19 Revoca delle concessioni o autorizzazioni
- 20 Sospensione della concessione
- 21 Decadenza delle concessioni o autorizzazioni
- 22 Norme per l'esecuzione dei lavori
- 23 Occupazioni abusive
- 24 Divieto temporaneo di occupazione

## **CAPO III - DISCIPLINA e TARIFFE**

- 25 Occupazioni permanenti: tariffe
- 26 Maggiorazioni e riduzioni per occupazioni permanenti
- 27 Occupazioni temporanee: tariffe
- 28 Maggiorazioni e riduzioni per occupazioni temporanee
- 29 Occupazione del sottosuolo e soprassuolo - Disciplina
- 30 Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del  
sottosuolo e soprassuolo
- 31 Distributori di carburante - Disciplina e tariffe
- 32 Distributori di tabacchi - Disciplina e tariffe

#### ***CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI***

- 33 Denuncia e versamento della tassa
- 34 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- 35 Esenzioni
- 36 Contenzioso
- 37 Sanzioni

#### ***CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI***

- 38 Tassa dovuta nel 1994
- 39 Riscossioni e accertamenti relativi ad annualità precedenti
- 40 Iscrizioni a ruolo
- 41 Adeguamento delle tariffe
- 42 Entrata in vigore
- 43 Norme abrogate

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto dall'art. 40, comma 1 del detto D.Lgs, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

### **ART. 2**

#### **Gestione del servizio**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

a) in economia;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

## **ART. 3**

### **Funzionario Responsabile**

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'Assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento all'organizzazione, alla gestione e ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l'organizzazione del personale;
  - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

## **ART. 4**

### **Oggetto della tassa**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione da parte del Comune medesimo avendo questo una popolazione superiore a 10.000 abitanti.

## **ART. 5**

### **Soggetti attivi e passivi**

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

## **ART. 6**

### **Classificazione del Comune**

1. A norma dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Lainate appartiene alla classe IV in quanto al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, è stata rilevata una popolazione residente di n. 21.562 persone.

## ART. 7

### Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all'art. 4 sono classificate in 2 categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione del Comune, come segue:

**I categoria:** aree a viabilità principale;

**II categoria:** aree a viabilità secondaria.

Per l'individuazione delle suddette aree si veda planimetria ed elenco allegati al presente Regolamento.

## ART. 8

### Criteri per la determinazione della tassa

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

a) sono *permanenti* le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per la seconda categoria si applica la riduzione del 10% rispetto alla prima categoria.

3. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

## **ART. 9**

### **Misurazione dell'area occupata - criteri**

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

2. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

4. Per gli accessi carrabili, ove i proprietari richiedano al Comune il rilascio di apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

5. Per le occupazioni del soprassuolo, purché sporgenti almeno 50 centimetri dal vivo muro, l'area della superficie occupata è calcolata sulla perpendicolare del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

## **CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI**

### **ART. 10**

#### **Domanda di concessione**

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, in bollo, dovrà essere corredata di tutta la documentazione che ogni ufficio riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
4. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse con preferenza sugli altri richiedenti.
5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente.
6. Le domande sono assegnate al competente Ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.
7. Sulla domanda e sulla richiesta da parte dell'ufficio di chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

8. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

## **ART. 11**

### **Importo minimo**

L'importo minimo, al di sotto del quale la tassa per l'occupazione, sia temporanea che permanente, non è dovuta, è fissato in € 5,16 ( L. 10.000 ).

## **ART. 12**

### **Deposito cauzionale**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

## **ART. 13**

### **Autorizzazione**

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione dell'autorizzazione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione, alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata, non superiore ad un giorno, con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, superiore a dieci giorni, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

## **ART. 14**

### **Disciplinare**

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 13 dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della decadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

## **ART. 15**

### **Autorizzazioni di altri Uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi**

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicabili i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

## **ART. 16**

### **Divieto di cessione delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione**

1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui agli articoli 10 e 13 hanno carattere personale e non possono essere cedute, ad eccezione che per gli accessi e le diramazioni privati, per i quali il subentrante deve farne denuncia al Comune, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 33.

## **ART. 17**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

## **ART. 18**

### **Rinnovo delle concessioni**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 2 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

## **ART. 19**

### **Revoca delle concessioni o autorizzazioni**

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione necessaria per la soddisfazione dell'interesse pubblico, è prevista la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

2. Le concessioni o autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, ad eccezione della rinuncia personale, senza alcuna corresponsione di interessi.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato dal Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

## **ART. 20**

### **Decadenza delle concessioni o autorizzazioni**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o autorizzazione, o alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507; nel Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e loro successive modificazioni e integrazioni; nei Regolamenti di Polizia locale e di edilizia, nonché nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
  - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli nel caso di occupazione permanente, e nei 2 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione;

c) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

4. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente articolo 19.

## **ART. 21**

### **Sospensione della concessione**

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 19.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del seguente Regolamento.

## **ART. 22**

### **Norme per l'esecuzione dei lavori**

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione o autorizzazione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone e cose.

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

## **ART. 23**

### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà a termini dell'art. 823 del Codice Civile sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

3. L'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

## **ART. 24**

### **Divieto temporaneo di occupazione**

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

## **CAPO III - DISCIPLINA e TARIFFE**

## **ART. 25**

### **Occupazioni permanenti: disciplina e tariffe**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure tariffarie:

	<b>I categoria</b>	<b>II categoria</b>
	(per mq)	(per mq)
<b>Classe IV</b>	(L. 43.000) € 22,21	(L.38.700) € 19,99

2. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

## **ART. 26**

### **Maggiorazioni e riduzioni per occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti sono fissate le seguenti riduzioni: per gli accessi, carrabili o pedonali di cui all'art. 25, comma 2 la tariffa ordinaria è ridotta al 10%.

## **ART. 27**

### **Occupazioni temporanee: disciplina e tariffe**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 7, comma 1, in rapporto alla effettiva durata delle occupazioni medesime.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle

seguenti misure giornaliere di tariffe:

	<b>I categoria</b> (per mq)	<b>II categoria</b> (per mq)
<b>Classe IV</b>	(L.3.000) €1,55	(L.2.700) € 1,39

3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

## **ART. 28**

### **Maggiorazioni , riduzioni ed esenzioni per occupazioni temporanee**

Per le occupazioni temporanee sono fissate le seguenti maggiorazioni e riduzioni:

1. Le tariffe di cui all'art. 27 sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
2. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta al 20%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo per i fini di cui all'art. 29 la tariffa è ridotta al 50%.
4. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50%.
5. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta al 20%.
6. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
7. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%.
8. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, si dispone la riscossione anticipata, mediante convenzione, a tariffa ridotta al 50%.
9. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

10. Per occupazioni ad ore:               - diurne dalle ore 6 alle ore 18 tariffa pari a 2/3  
  -notturne dalle ore 18,01 alle ore 6 tariffa pari a 1/3

11. In ogni caso le misure tariffarie determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a (L. 150) € 0.08 per metro quadrato e per giorno per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

12. Per gli edifici prospicienti i Centri Storici di Lainate, limitatamente alle parti riqualificate, i cui proprietari provvedono alla sistemazione delle facciate, così come stabilito dall'art. 5 del "Regolamento per le agevolazioni relative agli interventi di manutenzione nel centro storico di Lainate", è prevista l'esenzione dalla TOSAP, dove è dovuta, per i suddetti lavori di manutenzione. L'Ufficio tecnico provvederà a comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale i soggetti passivi della TOSAP che possono usufruire della suddetta agevolazione.

## **ART. 29**

### **Occupazione del sottosuolo e soprassuolo - Disciplina**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi quali gas, acqua, ecc., compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, dovranno essere posizionate conformemente alle condizioni stabilite dal Nuovo Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Qualora, per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dell'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti di cui al comma 1, l'onere relativo è a carico del proprietario e/o gestore del pubblico servizio. I termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il proprietario e/o gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli altri impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

4. La tassa di occupazione del soprassuolo con condutture elettriche, telefoniche o simili, oltre che per la lunghezza dei cavi, dovrà essere calcolata per l'occupazione del suolo con i sostegni, in caso di traliccio, la superficie massima circoscritta dai montanti.
5. L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per immettere in pristino la strada.
6. Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare il Comune.
7. Gli Enti erogatori di servizi pubblici dovranno, entro il 15 gennaio di ogni anno, consegnare all'Ufficio preposto autocertificazione dalla quale risulti, in maniera analitica, l'occupazione del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e simili, relativa all'anno precedente, ciò al fine dell'applicazione della tassa.

## **ART. 30**

### **Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo**

1. La tassa annua per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo di cui al precedente articolo 29, è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, è così determinata:

<b>I categoria</b>	<b>II categoria</b>
(£ 250.000)€129,11	(£.225.000) €116,20

**per Km. lineare o frazione di esso**

2. Qualora il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1, i proprietari ed i gestori degli impianti stessi, dovranno contribuire alle spese di costruzione con contributo una volta tanto del 50% delle spese medesime.

3. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993 la tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

	<b>I categoria</b>	<b>II categoria</b>
a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni	£. 10.000 €5,16	£. 9.000 € 4,65
b) oltre un Km. e di durata non superiore a 30 giorni	£. 15.000 € 7,75	£.13.500 € 6,97

4. Per le occupazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma precedente, di durata superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 giorni + 30%
- b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni + 50%
- c) di durata superiore a 180 giorni +100%

## **ART. 31**

### **Distributori di carburante - Disciplina e tariffe**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, con l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, dell'aria compressa e con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro mq., muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri, è dovuta la seguente tassa annuale:

	<b>I categoria</b>	<b>II categoria</b>
a) centro abitato	L.76.000 €39,25	L.68.400 €35,33
b) zona limitrofa	L.46.000 €23,76	L.41.400 €21,38
c) sobborghi e zone periferiche	L. 20.000 €10,33	L.18.000 € 9,30
d) frazioni	L. 10.000 € 5,16	L:9.000 €4,65

2. La tassa di cui al comma precedente è aumentata del 20% per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri, sia per i serbatoi di capacità superiori ai 3.000 litri, che per il secondo o più serbatoi raccordati tra loro con uno di pari o minore capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Sulla misura della capacità è ammessa una tolleranza del 5%.

5. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al presente regolamento.

## **ART. 32**

### **Distributori di tabacchi - Disciplina e tariffe**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

	<b>I categoria</b>	<b>II categoria</b>
a) centro abitato	L. 20.000 € 10,33	L.18.000 € 9,30
b) zona limitrofa	L. 15.000 € 7,75	L.13.500 € 6,97
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	L. 10.000 € 5,16	L.9.000 € 4,65

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 33**

#### **Denuncia e versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre ch  non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento (a mille lire per difetto se la frazione non   superiore a cinquecento lire o per eccesso se   superiore) al centesimo di Euro per eccesso o per difetto.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

## **ART. 34**

### **Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa**

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 33, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'Ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6.I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

## **ART. 35**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
  
- b) aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune della Provincia e del demanio statale;
  
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

g) le aree cimiteriali;

h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: sosta fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

## **ART. 36**

### **Contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs.31 dicembre 1992 n. 546 recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413".

## **ART. 37**

### **Sanzioni**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 33, comma 4, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

5. Per le inottemperanze contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla Legge 21.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI**

### **ART. 38**

#### **Tassa dovuta nel 1994**

1. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 33 del presente regolamento ed effettuare il versamento entro il 30 giugno. Entro tale data va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dal Comune a decorrere dal 1.1.1994.
2. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 29 del presente regolamento, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di (£. 50.000) € 25,82.
3. Per le occupazioni temporanee di cui agli articoli 27 e 28 del presente regolamento effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e le loro occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe per l'anno 1993, aumentate del 50%.

### **ART. 39**

#### **Riscossioni e accertamenti relativi ad annualità precedenti**

1. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994, sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 40**

### **Iscrizioni a ruolo**

1. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988 n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

## **ART. 41**

### **Adeguamento delle tariffe**

1. Le tariffe di cui al presente regolamento saranno adeguate, comunque non prima del 1.1.1996, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto. Per il primo adeguamento si assume come riferimento la data del 1.1.1994.

## **ART. 42**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

## **ART. 43**

### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

## **NOTE**

### **Legge 7 agosto 1990 n. 241**

#### **Art. 7**

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti particolari celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

#### **Art. 8**

1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'Amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

### **Codice Civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 262**

#### **Art. 823**

I beni che fanno parte del demanio pubblico (c.c. 822, 825), sono inalienabili e non possono fornire oggetto di diritti a favore di terzi (c.c. 1145), se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (c.nav. 30, 700).

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (c.c. 948-951) e del possesso (c.c. 1168-1172) regolati dal presente codice.

Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

*Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.*

#### **D.P.R. n.917/1986**

Art. 87 comma 1 lettera c)

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

....omissis....

*c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;*

*d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.*